



COMUNE DI SAN TAMMARO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI SAN TAMMARO" around its perimeter.

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).



Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.



(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.


In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" around the perimeter and "SESTO SAN GIOVANNI" in the center. The signature is written in a cursive style across the stamp.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di San Tammaro partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società TECNOPARCO SAN TAMMARO srl con una quota diretta del 100%;
2. Consorzio trasporti urbani ACMS s.p.a., in liquidazione, con una partecipazione indiretta al capitale sociale.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di San Tammaro, oltre a far parte dell'Unione dei comuni "Terra di Lavoro", partecipa al Consorzio provinciale di servizi CST, Consorzio per lo sviluppo aree industriali ASI .

L'adesione all' Unione dei Comuni e la partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "TAMMARO" at the top and "COMUNE" at the bottom, with a central emblem. The signature is a cursive scribble that extends below the stamp.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società TECNOPARCO SAN TAMMARO Srl

La Società TECNOPARCO Srl è interamente di proprietà del Comune con una partecipazione al 100% del capitale sociale.

La Società è stata costituita il 29 Aprile 2009 con atto pubblico rogato dal Notaio Parisi (rep. N. 3160) avente ad oggetto attività di servizi pubblici locali a cui è stato attribuito il seguente codice fiscale 03529240610.

La Società, a seguito di apposita convenzione stipulata in data 13/12/2013, detiene la gestione dei *servizi pubblici di interesse generale al mercato ortofrutticolo ed in particolare gestisce il servizio di ingresso a pagamento al mercato agroalimentare rappresentando l' unica fonte di ricavi per la società curando altresì la gestione del servizio di portierato e vigilanza interno ed i servizi ausiliari.*

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, come nella fattispecie della società TECNOPARCO SAN TAMMARO srl, la soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Per l' esercizio in corso 2015 è **intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società TECNOPARCO SAN TAMMARO Srl** (fino al 31/12/2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Tale opportunità deriva dalla carenza strutturale di personale del Comune su cui di fatto grava l' onere della gestione diretta del mercato ortofrutticolo.

Pertanto avvalersi dell' ausilio della società partecipata per la gestione dei servizi complementari al mercato ortofrutticolo allevia il carico di lavoro che attualmente incombe sul responsabile dell' area finanziaria che ad interim si occupa della gestione dell' area amministrativa e di quella specifica del mercato ortofrutticolo.

In relazione alle nuove disposizioni normative con l' approvazione del presente piano si provvederà entro il 31/12/2015 al contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e della struttura societaria, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni del nuovo C.d.A. .

Si evidenziano di seguito riportati i costi del Consiglio di Amministrazione, come desunti dai dati contabili della società e approvati con verbale del C.d.A. degli ultimi due esercizi:

anno 2013 compensi lordi erogati per il funzionamento del C.d.A. € 43.414,00


anno 2014 compensi lordi erogati per il funzionamento del C.d.A. € 47.025,00

Con il presente Piano di razionalizzazione l' amministrazione intende conseguire un primo risultato di riduzione dei costi di gestione attraverso il riassetto della "governance" societaria con un risparmio:

presunto alla data del 31/12/2015 € 16.000,00;

passando così dall' attuale formazione del Consiglio di Amministrazione composto da tre unità ad una gestione con un amministratore unico.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati e con la rappresentazione dei dati di bilancio degli ultimi tre esercizi:



Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati e con la rappresentazione dei dati di bilancio degli ultimi tre esercizi:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: NESSUNO

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 936,00 euro	+ 2.821,00 euro	+3.657,00 euro

Fatturato			Fatturato
2011	2012	2013	2014
7.396,00 euro	200.029,00 euro	219.956,00 euro	243.125,00 euro

È apprezzabile l'incremento percentuale annuo dei ricavi conseguiti dalla società. Tale andamento consente di coprire i costi della produzione ed impiegare l'utile conseguito in investimenti migliorativi al mercato ortofrutticolo.

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società TECNOPARCO Srl:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	1.020	46.984	46.609
C) Attivo circolante	15.183	57.721	73.371
D) Ratei e risconti			0,00
Totale Attivo	16.203	104.705	122.980

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	9.457	12.278	13.068
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'TECNOPARCO S.r.l.' and '11010'.

C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
D) Debiti	6.746	92.427	109.912
E) Ratei e Risconti			
Totale passivo	16.203	104.705	122.980

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	7.396	200.029	219.956
B) Costi di produzione	5.560	196.259	216.297
Differenza	1.836	3.770	3.695
C) Proventi e oneri finanziari		-16	-2
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari		1	0,00
Risultato prima della imposte	985	3.755	3.657
Imposte	-49	934	-2.867
Risultato d'esercizio	936	2.821	790

